



**Gli agenti commerciali hanno diritto alle indennità ed al risarcimento del danno previsti anche nel caso in cui la cessazione del contratto si verifichi nel corso del periodo di prova**

Nel 2011, la società DTT concludeva con la società CMR un contratto d'agenzia commerciale in base al quale la CMR s'impegnava a vendere, per conto della DTT, venticinque case unifamiliari all'anno. Il contratto prevedeva un periodo di prova di dodici mesi, con facoltà per ognuna delle parti di procedere, entro tale periodo, alla sua risoluzione, fatto salvo un termine di preavviso. Circa sei mesi dopo la conclusione del contratto, la DTT procedeva alla risoluzione dello stesso in base al rilievo che la CMR aveva realizzato, nello spazio di cinque mesi, una sola vendita e che l'obiettivo contrattualmente fissato non risultava, quindi, rispettato.

La CMR chiedeva alla DTT la corresponsione dell'indennità compensativa per il pregiudizio derivante dalla cessazione del contratto d'agenzia commerciale. Secondo una direttiva dell'Unione<sup>1</sup>, l'agente commerciale ha diritto, a seguito della cessazione del contratto, ad un'indennità o al risarcimento del danno. L'agente ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente qualora la cessazione 1) privi l'agente medesimo (nella specie, la CMR) delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente (nella specie, la DTT) vantaggi sostanziali e/o 2) non consenta all'agente medesimo di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente. L'agente ha diritto all'indennità qualora 1) abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente tragga ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e 2) la corresponsione di tale indennità risulti equa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e risultanti dagli affari con i clienti medesimi.

La Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), investita della controversia tra la CMR e la DTT, chiede alla Corte di Giustizia se l'articolo della direttiva relativo al riconoscimento dell'indennità o del risarcimento trovi parimenti applicazione nel caso di cessazione del contratto d'agenzia commerciale durante il periodo di prova, tenendo presente che il periodo di prova non è contemplato dalla direttiva.

Nella sentenza odierna, la Corte osserva, anzitutto, che la direttiva non disciplina la pattuizione di un periodo di prova, la quale ricade quindi nella libertà contrattuale delle parti senza essere, di per sé, vietata dalla direttiva stessa.

La Corte rileva, inoltre, alla luce del tenore della direttiva, che **la disciplina dell'indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l'agente commerciale per le prestazioni compiute** di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali **ovvero per gli oneri e le spese sostenuti** ai fini delle prestazioni medesime. **Conseguentemente, all'agente non**

<sup>1</sup> Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (JO 1986, L 382, p. 17).

**possono essere negati l'indennità o il risarcimento per il sol fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova**, laddove ricorrano le condizioni per la concessione dell'indennità o del risarcimento, previste dalla direttiva stessa. Ne consegue che il diritto all'indennità e al risarcimento trova applicazione anche nel caso in cui la cessazione dei rapporti contrattuali tra il preponente e l'agente commerciale si sia verificata nel corso del periodo di prova.

La Corte precisa che tale conclusione risulta avvalorata dalla **finalità della direttiva, consistente, segnatamente, nel tutelare l'agente commerciale nelle relazioni con il preponente** e alla luce della quale qualsiasi interpretazione della direttiva medesima che possa risolversi a detrimento dell'agente commerciale dev'essere esclusa. Infatti, subordinare il riconoscimento dell'indennizzo alla pattuizione o meno di un periodo di prova nell'ambito del contratto d'agenzia commerciale, senza tener conto delle prestazioni rese dall'agente o delle spese ed oneri dal medesimo sostenuti, si risolverebbe a detrimento dell'agente stesso, al quale potrebbe essere negato qualsiasi indennizzo per il solo motivo che il contratto concluso con il preponente preveda un periodo di prova.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*